

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1411 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **MODIFICA Delibera di Giunta Regionale n. 778 del 11.05.2007 avente ad oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in Materia Ambientale". Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.**

PREMESSO

CHE con delibera di Giunta Regionale n. 254 del 30.01.1990 sono state fissati gli importi delle garanzie finanziarie da sottoscrivere da parte dei titolari degli impianti di gestione rifiuti;

CHE con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 5880 del 06/12/02, n. 2210 del 27/06/03 e n. 2156/04 sono state definite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;

CHE con delibera di Giunta Regionale n. 778 del 11.05.2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 35 del 25.06.2007, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", che ha abrogato il D.Lgs 22/97, sono state apportate modifiche alle delibere succitate per adeguare le stesse alle nuove disposizioni legislative;

RILEVATO

CHE in ragione dell'incertezza sui provvedimenti applicativi del D.Lgs. 152/2006, nella delibera n. 778/2007 non fu indicata una data di scadenza delle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui all'art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006 nonché delle autorizzazioni dei Centri di raccolta ed impianti di recupero dei veicoli fuori uso di cui al D.Lgs. 209/03;

CHE allo stato non è più possibile rilasciare autorizzazioni temporanee per un solo anno, in attesa dei succitati provvedimenti per cui è necessario riferirsi alla normativa vigente;

CHE per quanto concerne i centri di demolizione e recupero di veicoli fuori uso, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 209/03 che rinvia agli ex artt. 27e 28 D.Lgs 22/97, il termine di vigenza dell'autorizzazione è di 5 anni, in quanto il citato rinvio deve intendersi quale rinvio recettizio;

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere in merito integrando e modificando la D.G.R n.778/07 (ivi compreso l'allegato 1);

VISTI

- il Decreto legislativo n. 209 del 24.06.2003;
- il Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006;
- la Deliberazione di giunta Regionale n. 778 del 11/05/07;

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

1. **DI APPORTARE** le seguenti modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 11.05.2007:

- al punto 19 dell'Allegato 1, le parole "su base annua" vanno sostituite con le parole "su base giornaliera".
- alla fine del punto 11.2 vengono aggiunti i seguenti commi:

"L'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, ai sensi del comma 1 art. 208 D.Lgs 152/06, è rilasciata per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo. La copertura assicurativa, così come la disponibilità dell'area, devono riferirsi ad un arco temporale di almeno 11 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o di rinnovo della stessa; in caso contrario l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore ad un anno alla scadenza più breve tra la scadenza del contratto, che attribuisce la disponibilità dell'area, e la scadenza della garanzia finanziaria.

La durata delle autorizzazioni di cui al comma precedente e dei rinnovi delle stesse rilasciati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 è prorogata, su richiesta degli interessati, fino a dieci anni dalla data di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate ed esibizione del titolo di disponibilità del suolo così come su indicato.

L'autorizzazione all'esercizio dei Centri di raccolta ed impianti di recupero di veicoli fuori uso, adeguati alle norme di cui al D.Lgs n. 209 del 24.06.2003, è rilasciata per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo. La copertura assicurativa, così come la disponibilità dell'area, devono riferirsi ad un arco temporale di almeno 6 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o di rinnovo della stessa; in caso contrario l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore ad un anno rispetto alla scadenza più breve tra la scadenza del contratto, che attribuisce la disponibilità dell'area, e la scadenza della garanzia finanziaria.

La durata delle autorizzazioni di cui al comma precedente e dei rinnovi delle stesse già rilasciati è prorogata, su richiesta degli interessati, fino a cinque anni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate ed esibizione del titolo di disponibilità del suolo così come suindicato".

2. **DI RIAPPROVARE** l'Allegato 1 alla D.G.R. n. 778/07 ,nel nuovo testo modificato ed integrato così come suindicato, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. **DI INVIARE** copia del presente atto al Settore Tutela Ambiente, ai Settori provinciali, al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul BURC, alle Amministrazioni Provinciali, all'ARPAC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

(allegato 1)

Giunta Regionale della Campania
AREA GENERALE COORDINAMENTO
“Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile”
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e segg. del D.Lgs. n.
152/2006

Documentazione da produrre per l’Approvazione dei Progetti e per l’Autorizzazione all’Esercizio di Impianti di Smaltimento, Trattamento e Recupero di Rifiuti.

- 1) Domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni di rito; (all. 1a)**
- 2) Copia del titolo di disponibilità, debitamente registrato, dell’area dell’impianto;**
- 3) Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;**
- 4) Piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94;**
- 5) Nomina ed accettazione dell’incarico da parte del Direttore Tecnico;**
- 6) Garanzie finanziarie di cui al successivo punto 19;**
- 7) Quadro progettuale:**

7.1 relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:

- a) descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e accessorie proposte, nonché delle tecnologie adottate;
- b) descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento e indicazioni delle risorse utilizzate comprese acqua ed energia, precisando il loro approvvigionamento;
- c) descrizione della gestione operativa dell’impianto;
- d) descrizione della viabilità di accesso;

7.2 corografia scala 1:25000 e planimetria 1:5000 con la localizzazione dell’area oggetto dell’intervento;

7.3 planimetria dell’insediamento in scala 1:500 o 1:1000 opportunamente quotata;

7.4 planimetria in scala 1:100 o 1:200 dei corpi di fabbrica opportunamente quotata;

7.5 sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100 o 1:200 opportunamente quotati;

7.6 planimetria in scala 1:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio;

8) Inquadramento territoriale

8.1 dati urbanistici e catastali:

- a) estratto del vigente Piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione;
- b) estratto planimetria catastale;
- c) certificato di destinazione urbanistica e specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull’area ivi compresa l’appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;

8.2 informazioni di natura idrogeologica del suolo in rapporto al tipo di intervento;

8.3 informazioni relative alla classificazione del territorio per quanto concerne l’ammissibilità delle emissioni sonore di cui alla L. 477/95;

8.4 informazioni relative alle emissioni in atmosfera;

9) Documentazione integrativa da presentare per le seguenti categorie di impianti :

9.1 Impianti di stoccaggio provvisorio e/o trattamento con o senza recupero

9.1.1 Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle tipologie di rifiuti da stoccare e/o trattare secondo codifica europea;
- b) modalità di stoccaggio e/o trattamento e/o recupero ivi comprese le operazioni preliminari (cernita, selezione, etc.);
- c) quantità massima stoccabile di rifiuti che, in ogni momento, non deve essere superiore a 1 mc. per ogni 4 mq. di superficie;
- d) quantità massima di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi specificata per ciascuna delle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs 152/06 (in T/a e mc/a);
- e) indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al riutilizzo ovvero destinazione dei rifiuti;
- f) indicazioni sulle modalità di recupero di energia;

**Dotazioni minime per gli impianti di stoccaggio provvisorio
(messa in riserva e/o deposito preliminare) con o senza
trattamento e recupero di rifiuti.**

- I. adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- II. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- III. adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento;
- IV. idonea recinzione;
- V. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- VI. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di deposito preliminare e/o messa in riserva;
- VII. la superficie del settore di conferimento e quella di lavorazione devono essere impermeabili e dotate di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali dei reflui. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- VIII. il settore del deposito preliminare e/o della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente delimitate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.

Stoccaggio in cumuli

I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

L' area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall' azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura.

Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 392/96 per la disciplina degli oli usati, i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di

resistenza in relazione alle proprietà chimico- fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.

I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza. le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell' ambiente.

Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza. pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.

I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Stoccaggio in vasche fuori terra

Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.

Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

Bonifica dei contenitori

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati.

Criteri di gestione

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

Negli impianti di stoccaggio finalizzati allo smaltimento (deposito preliminare) o al recupero (messa in riserva) può essere ricompresa anche un'attività di cernita o selezione, anche se essa non è definita né come attività di recupero né come attività di smaltimento.

9.2 – Impianti di stoccaggio e trattamento di oli esausti.

I progetti di nuovi impianti devono essere redatti in conformità alle norme tecniche di cui al regolamento approvato con D.M. 16.05.96, n. 392.

9.3 – Impianti di ricerca e sperimentazione

Oltre alla documentazione prevista al punto 9.2 che precede è necessario che il soggetto proponente faccia pervenire dichiarazione, resa ai sensi della L. 445/2000, attestante che *“l'attività per cui si richiede l'autorizzazione non comporta utile economico”*.

9.4 – Centri di raccolta e trattamento di RAEE

Il Centro di raccolta e trattamento di RAEE deve essere organizzato nel rispetto dell'Allegato 2 del D.Lgs. 151/2005 e le modalità di gestione dei RAEE devono essere conformi a quanto stabilito nell'Allegato 3 del succitato decreto per cui gli elaborati progettuali devono contenere tutti i dati ivi previsti.

Le ditte che effettuano soltanto lo stoccaggio provvisorio dei RAEE devono assicurare il rispetto delle norme a tal uopo previste.

In entrambi i casi le ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provvederanno a trasmettere perizia giurata di tecnico abilitato attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi.

10 – Impianti mobili di smaltimento o di recupero

Il richiedente l'autorizzazione deve produrre la seguente documentazione:

- 10.1 Domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni di rito;
- 10.2 Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;
- 10.3 Titolo di disponibilità dell'impianto;
- 10.4 Relazione tecnico descrittiva contenente le seguenti indicazioni:
 - a) scheda tecnica del macchinario individuato con marca, modello e matricola;
 - b) tipologia dei rifiuti trattabili con l'impianto, con specificazione delle caratteristiche e dei relativi codici;
 - c) descrizione del processo di trattamento;
 - d) caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
 - e) modalità di svolgimento dell'attività;
 - f) sistemi e dispositivi di captazione, raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti, liquidi e solidi;
 - g) tecnologie adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto nonché dispositivi per evitare l'inquinamento acustico.

10.1 – Campagne

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, inviare al Settore Tutela Ambiente la comunicazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 allegando alla stessa copia dell'autorizzazione e certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; detta comunicazione dovrà inoltre contenere:

- data di inizio e durata della campagna;
- copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna;
- descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività (corografia al 25.000, planimetria catastale, estratto P.R.G.);
- modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività;
- indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto con requisiti professionali analoghi a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale;
- Garanzie finanziarie di cui al successivo punto 19;

Qualora l'impianto mobile sia finalizzato allo svolgimento di operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti per le quali la vigente disciplina nazionale e regionale richiede l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del parere di compatibilità ambientale; in tal caso il termine previsto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 inizia a decorrere dalla completa acquisizione degli elementi riportati al punto precedente.

* * *

11 - Procedura istruttoria per nuovi impianti e varianti sostanziali.

11.1 Commissione Tecnico Istruttoria

In aderenza alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 5880/02 e s.m.i., è istituita presso ogni Settore Provinciale una C.T.I. per l'esame istruttorio delle istanze di autorizzazione per nuovi impianti e varianti sostanziali di cui all'art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006 così costituita:

- il Dirigente del Settore Provinciale con funzione di Presidente o suo delegato;
- un Dipendente designato dal Dirigente del Settore medesimo, con funzione di relatore;
- un Dipendente del Settore Centrale Tutela dell'Ambiente, designato dal Dirigente del medesimo Settore con funzione di componente;
- un Rappresentante dell'A.R.P.A.C. con funzione di componente;
- un Dipendente in servizio presso il Settore Provinciale, designato dal Dirigente del Settore medesimo, con funzioni di Segretario senza diritto di voto.

In caso di temporanea assenza del Dirigente del Settore Provinciale, il Coordinatore dell'A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambiente. C.I.A. e Protezione Civile provvederà alle suddette designazioni.

Le Commissioni provvedono all'esame istruttorio delle istanze di autorizzazione potendo richiedere, per una sola volta, integrazione documentale al proponente, e pervengono alla definizione di un parere da utilizzarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Reiterate assenze di singoli componenti, non adeguatamente motivate, alle sedute delle Commissioni, che ne pregiudichino l'operatività, verranno comunicate alle Amministrazioni dei rispettivi Enti di appartenenza per le valutazioni del caso e per l'eventuale sostituzione.

I lavori della Commissione saranno annotati in un apposito registro dei verbali in dotazione alla Segreteria della stessa. Il Segretario curerà le predisposizioni dell'ordine del giorno, redigerà i verbali delle sedute ed adempirà ad ogni altra attività connessa. Inoltre curerà la tenuta di un registro delle presenze.

Per ogni seduta validamente costituita (necessita la presenza di tre componenti con diritto al voto) verrà corrisposto ai membri, compreso il Segretario, un gettone di presenza conforme a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 5264 del 31.10.02 e, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio.

Le Commissioni sono nominate con Decreto del Dirigente dell'A.G.C. mentre l'erogazione delle spettanze di cui sopra verrà effettuata con decreto emesso dal dirigente del Settore Provinciale competente.

11.2 Procedura

Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza corredata dal progetto e relativa documentazione, in sei copie, direttamente al Settore Provinciale Tutela dell'Ambiente territorialmente competente che provvederà a notificare in merito l'A.G.C.

Il competente Settore Provinciale convocherà apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, previo parere rilasciato dalla Commissione Tecnico Istruttoria di cui al precedente punto 11.1.

Sulla scorta delle risultanze della Conferenza, il Dirigente del Settore Provinciale, previa acquisizione della garanzia finanziaria di cui al successivo punto 19, emetterà decreto di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, dettando le prescrizioni e le raccomandazioni che riterrà necessarie e fornendo declaratoria di accettazione della garanzia finanziaria.

Con il provvedimento di approvazione del progetto sarà stabilito anche un congruo tempo entro cui dovranno essere completati i lavori di realizzazione nonché l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto; tale autorizzazione opererà con la comunicazione al Settore T.A.P. ed all'Amministrazione Provinciale competenti dell'avvenuta ultimazione dei lavori attestata da apposita perizia giurata di tecnico qualificato.

L'Amministrazione Provinciale competente per territorio provvederà tempestivamente alla verifica della corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e trasmetterà il verbale relativo al predetto controllo al Settore Provinciale Ecologia e Tutela dell'Ambiente che procederà all'emanazione del provvedimento di autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, con atto monocratico del Dirigente del Settore medesimo.

Qualora le tipologie dei progetti siano ricomprese tra quelle riportate negli Allegati A e B di cui al D.P.R. 12.4.96 così come modificato dal DPCM 3.9.99, si renderà necessario acquisire anche il giudizio di Compatibilità Ambientale.

A tal fine sarà attivata a cura del proponente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al citato DPR 12.4.96, per cui l'istruttoria medesima sarà avviata subordinatamente all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale.

Qualora gli impianti di che trattasi abbiano, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenza significativa, a medio e lungo termine, su Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), sulle Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) definiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio delle Comunità Europee, il cui elenco è stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente sulla Gazzetta Ufficiale del 22.04.2000 – D.M. 03.04.2000 – nonché sui Siti di Interesse Regionale (S.I.R.) individuati sul territorio Regionale in attuazione del Progetto BioItaly-Campania, sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della citata Direttiva 92/43/CEE e svolta secondo le modalità di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97.

Per gli impianti che ricadono in prossimità di comuni limitrofi sono da ritenere “*interessate*” anche le Amministrazioni di tali comuni.

Poiché per l’art. 178 “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”, diventa coerente la previsione che “L’approvazione (del progetto) ... costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico...” E’ possibile, quindi, che la conferenza di servizi approvi progetti di impianti che non ricadano in zona PIP o, comunque, in aree destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale. E ciò, pur “*privilegiando* – ai sensi del comma 3 dell’art. 196 – *la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime*”.

Sotto il profilo urbanistico, l’approvazione del progetto ai sensi del comma 6, art. 208 D.Lgs 152/06, costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale, trattandosi di localizzazione di opera di pubblico interesse.

E’ opportuno precisare che allorché per i manufatti esistenti nell’impianto fosse in itinere procedura di condono edilizio, nella attestazione del Comune dalla quale si evince che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata deve essere precisato che la richiesta di sanatoria è riferita ad una destinazione d’uso coerente con l’attività ivi esercitata.

Per quanto attiene alla disponibilità dell’area, l’autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore di un anno a quello della scadenza di contratto.

Analogamente si procederà al rilascio dell’autorizzazione per un periodo inferiore di un anno rispetto alla copertura assicurativa.

A progetto approvato la costruzione dell’impianto deve iniziare ed i relativi lavori devono essere ultimati entro i tempi stabiliti da decreto autorizzatorio; per casi particolari rappresentati dalla parte richiedente, è possibile che il Settore T.A.P. conceda la proroga dei suddetti termini; in ogni caso, ai sensi del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 in materia di permesso a costruire, i lavori approvati devono iniziare entro un anno dall’approvazione e concludersi entro tre anni.

Anche in coerenza con la disciplina di cui all’art. 278 qualora, a seguito di controlli, risulti che gli impianti autorizzati non siano conformi all’autorizzazione o che non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, si adotteranno, a seconda della gravità dell’infrazione, specifici atti:

- a) diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità debbono essere sanate pena la sospensione dell’autorizzazione per un massimo di dodici mesi;
- b) diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata fino a dodici mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente;
- c) revoca dell’autorizzazione e chiusura dell’impianto in caso di decorrenza dei termini senza che il titolare dell’impianto abbia provveduto all’eliminazione delle contestazioni di cui alla diffida.

Il rilascio dell’autorizzazione, eventuali varianti qualitative e/o quantitative, nulla-osta all’esercizio, eventuali sospensioni, revoche, variazioni di ragioni sociali o sede legale, saranno immediatamente comunicate all’Albo Nazionale sezione speciale c/o Ministero dell’Ambiente Via Cristoforo Colombo, 44 ROMA.

Una volta approvato, il Settore T.A.P. provvederà a trasmettere copia del progetto e di tutta la documentazione al Settore Centrale Tutela Ambiente per alimentare la prevista Banca Dati.

“L’autorizzazione all’esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, ai sensi del comma 1 art. 208 D.Lgs 152/06, è rilasciata per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo. La copertura assicurativa, così come la disponibilità dell’area, devono riferirsi ad un arco temporale di almeno 11 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio o di rinnovo della

stessa; in caso contrario l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore ad un anno alla scadenza più breve tra la scadenza del contratto, che attribuisce la disponibilità dell'area, e la scadenza della garanzia finanziaria.

La durata delle autorizzazioni di cui al comma precedente e dei rinnovi delle stesse rilasciati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 è prorogata, su richiesta degli interessati, fino a dieci anni dalla data di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate ed esibizione del titolo di disponibilità del suolo così come suindicato.

L'autorizzazione all'esercizio dei Centri di raccolta ed impianti di recupero di veicoli fuori uso, adeguati alle norme di cui al D.Lgs n. 209 del 24.06.2003, è rilasciata per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo. La copertura assicurativa, così come la disponibilità dell'area, devono riferirsi ad un arco temporale di almeno 6 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o di rinnovo della stessa; in caso contrario l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore ad un anno rispetto alla scadenza più breve tra la scadenza del contratto, che attribuisce la disponibilità dell'area, e la scadenza della garanzia finanziaria.

La durata delle autorizzazioni di cui al comma precedente e dei rinnovi delle stesse già rilasciati è prorogata, su richiesta degli interessati, fino a cinque anni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate ed esibizione del titolo di disponibilità del suolo così come suindicato”.

12) Definizioni

12.1 Varianti sostanziali

La variante sostanziale si configura allorché si incrementano significativamente strutture e/o superfici e/o capacità produttiva degli impianti approvati e/o le fasi della gestione dei rifiuti; sono altresì da considerarsi varianti sostanziali, e quindi da approvare ai sensi del precedente punto 11), le integrazioni di tipologie di rifiuti da stoccare e/o trattare in quantità eccedente il 15% delle tipologie già autorizzate.

12.2 Varianti non sostanziali

Non è da considerarsi variante sostanziale la realizzazione di infrastrutture a servizio dell'impianto (reti tecnologiche, coperture amovibili, manutenzione straordinaria,... di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 16.11.1977, n. 1918); in ogni caso la variante non sostanziale deve essere oggetto di comunicazione al Settore Tutela dell'Ambiente per la necessaria presa d'atto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

12.2.1 Relazione tecnica (in triplice copia);

12.2.2 Elaborato grafico con rappresentazione dello stato di fatto e della variante di progetto (in triplice copia);

12.2.3 Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia.

13 Rinnovi

Il rinnovo delle autorizzazioni avviene con emanazione del Decreto del Dirigente del Settore Centrale Tutela Ambiente.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 – Napoli, la seguente documentazione:

³ Domanda in carta libera;

³ Garanzie finanziarie;

- ³ Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo dei controlli antimafia;
- ³ Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell'eventuale appartenenza dell'area ove è ubicato l'impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrata dalla competente Autorità di Bacino (tale indicazione è valida fino a modifica del Piano di Rischio);
- ³ Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'Amministrazione Comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata.
- ³ Dichiarazione asseverata di Professionista abilitato concernente la conformità dell'impianto al progetto approvato.

Anche in questo caso è opportuno precisare che, allorché per i manufatti esistenti nell'impianto fosse in itinere procedura di condono edilizio, nella attestazione del Comune dalla quale si evince che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata deve essere precisato che la richiesta di sanatoria è riferita ad una destinazione d'uso coerente con l'attività ivi esercitata.

Laddove si presentino casi particolari, l'Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa e, comunque, per ogni rinnovo di autorizzazione, sarà richiesta all'Amministrazione Provinciale competente per territorio apposita certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006. Per i controlli e le verifiche di cui sopra, l'Amministrazione Provinciale potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAC.

Quando la domanda di rinnovo è stata presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e la Regione non decide entro tale termine, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione della garanzia finanziaria prestata; in tal caso il Settore Centrale Tutela dell'Ambiente provvede a fornire apposita certificazione in merito da esibire agli Organi di Controllo.

Per le ditte in possesso di certificazione ambientale si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del D.Lgs. 152/06.

14 Integrazione Tipologie Rifiuti.

L'integrazione dell'autorizzazione, nei limiti del 15% delle tipologie già autorizzate, e che quindi non costituisce variante sostanziale, avviene con emanazione del Decreto del Dirigente del Settore Centrale Tutela Ambiente. Per una eventuale seconda richiesta di integrazione codici si applica quanto disposto al punto 11.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 – Napoli, la seguente documentazione:

- ³ . Domanda in carta libera;
- ³ . Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;
- ³ . Perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la compatibilità dell'impianto di gestione dei rifiuti precisandone i quantitativi;
- ³ . Copia dei provvedimenti di autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- ³ . Parere del Comune (per gli impianti non localizzati in zona industriale).

E' sempre possibile richiedere la sostituzione di codici autorizzati con altrettanti da autorizzare osservando la procedura di cui al presente punto.

15 Transcodifica e Prosecuzione attività (D.M. 161/2002)

Il soggetto che abbia ottenuto l'autorizzazione di trascodifica di cui alla legge 443/02 ovvero di prosecuzione dell'attività di cui al D.M. 161/02, nel caso richieda integrazione di tipologie di rifiuti pericolosi in assenza di approvazione di progetto dell'impianto, deve procedere preventivamente ad attivare le procedure di V.I.A. prima di avviare l'iter previsto dal precedente punto 14.

16 Autorizzazione ex procedure semplificate D.M. 186/2006

L'autorizzazione avviene con Decreto del Dirigente del Settore Centrale Tutela Ambiente. Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 – Napoli, la seguente documentazione:

- ³ Domanda in carta libera;
- ³ Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;
- ³ Copia conforme del provvedimento di iscrizione nel Registro Provinciale
- ³ Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento ; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'Amministrazione Comunale dalla quale si evinca che la pratica non è stata ancora esaminata;
- ³ Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell'eventuale appartenenza dell'area ove è ubicato l'impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrata dalla competente Autorità di Bacino;
- ³ Garanzie finanziarie di cui al successivo punto 19;
- ³ Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni:
 - a) elenco delle tipologie di rifiuti da avviare a recupero individuati secondo codifica europea;
 - b) descrizione dettagliata del processo di recupero, ivi compreso le operazioni preliminari (cernita, selezione, etc.);
 - c) modalità di stoccaggio;
 - d) quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua;
 - e) indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al riutilizzo;
 - f) destinazione degli scarti;
 - g) indicazioni sulle modalità di recupero di energia;
- ³ Perizia giurata di tecnico abilitato attestante l'adeguamento alle disposizioni di cui all'Allegato 5 del D.M. 186/2006.

Eventuali successive richieste di modifiche all'autorizzazione saranno esaminate alla luce delle procedure ordinariamente applicate.

17 - Variazione assetto societario/ Voltura autorizzazione

La presa d'atto relativa alla variazione dell'assetto societario o di voltura dell'autorizzazione avviene con Decreto del Dirigente del Settore Centrale Tutela Ambiente.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 – Napoli, la seguente documentazione:

- ³ Domanda in carta libera;
- ³ Eventuale voltura della garanzia finanziaria;
- ³ Atto notarile (e/o verbale di Assemblea) debitamente registrato;
- ³ Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;

L'Ufficio potrà comunque richiedere documentazione integrativa laddove si presentino casi particolari.

18 - Spese Amministrative

A far data dall'esercizio delle competenze in materia da parte della Giunta Regionale, per l'esame istruttorio delle istanze i richiedenti sono tenuti al pagamento delle somme di seguito indicate, quale contributo delle spese di istruttoria:

- Variazione assetto societario: **€ 160,00**;
- Rinnovo e integrazione autorizzazione: **€ 260,00**;
- Nuova autorizzazione e variante sostanziale: **€ 520,00**.

Gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – Codice Tariffa 0520, con indicazione della seguente causale: "Autorizzazioni in campo ambientale. D.Lgs. 152/2006".

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa.

19 - Garanzie Finanziarie

Le garanzie finanziarie consistono in una polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata a favore del Presidente della Regione Campania per eventuali danni all'Ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'Attività svolta.

Le garanzie finanziarie sono rideterminate con il presente provvedimento nella seguente misura:

- € 300 per tonnellate per impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi;
- € 150 per tonnellata per impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, nonché di rifiuti pericolosi autoprodotti;
- € 150 per tonnellata per impianti di trattamento di rifiuti pericolosi, su base giornaliera
- € 75 per tonnellata per impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi, su base giornaliera

La garanzia finanziaria da prestare per le operazioni di trattamento di rifiuti è aggiuntiva alla garanzia da prestare per le attività di stoccaggio

La garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice, deve essere consegnata in originale e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto.

Le ditte ed Imprese autorizzate provvederanno ad adeguare alle presenti disposizioni le garanzie finanziarie in atto.

Schema di richiesta di autorizzazione per nuovo impianto o variante sostanziale

(In carta libera, sottoscritta e corredata da valido documento di identità)

Alla Regione Campania Settore Ecologia
Tutela dell'Ambiente e Protezione Civile
Settore Provinciale di _____
Via _____

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi
Dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Il/la

sottoscritto/a.....

nato/a a.....il.....

residente a..... via.....n°.....

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale).....

con sede legale a

via.....Tel.....Fax.....

Codice fiscale/partita IVA.....

CHIEDE

l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'**impianto di**

.....

ubicato in.....via.....

n°.....

nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni (specificare come indicate negli allegati B e C della parte quarta del Decreto 152/06) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Alla presente allego la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa

- 1) Copia del titolo di proprietà, ovvero contratto di fitto o di comodato d'uso debitamente registrato, dell'area dell'impianto.

- 2) Certificato d'iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia.
- 3) Piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94 .
- 4) Nomina e Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore Tecnico.
- 5) Ricevuta quietanza di versamento su c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – Codice Tariffa 0520, con indicazione della seguente causale: "Autorizzazioni in campo ambientale. D.Lgs. 152/2006".

€ Nuova autorizzazione o variante sostanziale: **€ 520,00**

- 6) Garanzie finanziarie di cui al punto 19 dell'allegato alla Deliberazione di G.R. n. 254 del 20/1/90 debitamente autenticata (da prodursi a fronte di successiva richiesta della struttura, ovvero dopo l'approvazione del progetto e prima del Decreto che autorizza l'esercizio dell'attività).

Documentazione Tecnica

N° 4 copie del progetto costituito dai seguenti elaborati:

- 1)
- 2)
- 3).....

Eventuale documentazione attestante l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto (se dovuta).

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella domanda e negli allegati sono veritieri.

DATA

FIRMA

(allegare copia del documento di riconoscimento)